



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 141 del 5 agosto 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Su Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 63 del 15.02.2021 della Commissione tecnica VIA-VAS e al conseguente “preavviso di rigetto” dell’istanza di VIA per la realizzazione del “Parco Eolico Volturino” costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino (FG), nelle località di Selva Piana e Parco Giovenco ID 5161 -2</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 5161</p>
Proponente:	RWE Renewables Italia S.r.l., ex Innogy Italia S.p.a.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

CONTENUTI NORMATIVI

1. Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l'art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

CONTENUTI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che:

- con parere n. 63 del 2021 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) si è ***espressa negativamente*** in merito al "**progetto di un impianto eolico "Parco Eolico Volturino" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino (FG), nelle località di Selva Piana e Parco Giovenco. Proponente RWE Renewables Italia S.r.l., ex Innogy Italia S.p.a.**
- sulla base delle motivazioni rappresentate nel suddetto parere negativo, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione) ha dato comunicazione alla Società di cui sopra del detto parere, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 241/1990, le quali prevedono che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, evidenziando la possibilità, da parte della Società, di poter avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 10-bis della legge 241/1990, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni;

- a seguito del recepimento del parere negativo n. 63 del 2021 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la Società RWE Renewables Italia srl, ex Innogy Italia S.p.a. ha, con nota prot. n. 703-2021-51-6 del 31/05/2021, acquisita al prot. n. 58003/MATTM del 31/05/2021, ha inviato proprie osservazioni

- la Divisione, con nota prot. MATTM/73195 del 07 luglio 2021, acquisita al prot. CTVA/3495 del 07 luglio 2021, nell'inviare la documentazione tecnica allegata alle osservazioni trasmesse con le suddette note, ha chiesto alla scrivente Commissione se, sulla base dell'esame delle dette osservazioni, ritenga o meno di confermare l'espressione negativa di cui al parere n. 63/2021 in merito alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi; si è inoltre richiesto che, in caso tali osservazioni risultassero fondate, si proceda all'espressione di un nuovo parere in merito al progetto di cui trattasi.

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

RILEVATO che relativamente alla richiesta di valutazione di cui trattasi "*progetto di un impianto eolico "Parco Eolico Volturino" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino (FG), nelle località di Selva Piana e Parco Giovenco*" il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione:

- Osservazioni 27 maggio 2021 al preavviso di rigetto;
- Parere negativo n. 63 del 2021

CONSIDERATO che:

- sulla base di quanto riportato nel documento "*Osservazioni al preavviso di rigetto del 27 maggio 2021 deve considerarsi quanto segue:*

Osservazione 1

"nessuno dei 10 aerogeneratori proposti (denominati Id. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10) ricade e/o interessa interferendo direttamente con i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggisti di cui al Codice dei Beni Culturali e al PPTR Puglia." e che "solo alcuni tratti del collegamento interrato dato dai cavidotti MT interessano, inevitabilmente, lungo lo sviluppo del percorso a partire dalla cabina di sezionamento fino al punto di consegna alla RTN, **BP (Beni Paesaggistici)** e **UCP (Ulteriori Contesti Paesaggistici)**,

In merito a tale Osservazione va ricordato che il contesto paesaggistico di riferimento dell'impianto in esame è una porzione del territorio Scheda d'Ambito 3 – Tavoliere, che dalla piana del Tavoliere risale verso il Subappennino Dauno, connotato dal graduale passaggio dalle dolci ondulazioni situate nell'area prossima a Lucera ai versanti più consistenti dei territori di Alberona, Volturino, Motta Montecorvino, Pietra di Montecorvino e Castelnuovo della Daunia. Tale contesto mantiene una valenza paesaggistica elevata ed un forte carattere identitario (vaste estensioni di seminativo su terreni dolcemente ondulati, con lo sfondo dei monti del Subappennino puntellati da borghi in posizioni elevate), chiaramente percepibile se lo si percorre lungo le

numerose strade che lo attraversano (molte delle quali censite tra gli UCP dal PPTR come "Strade a valenza paesaggistica" e "Strade panoramiche") rispetto alle quali impianti per la produzione di energia elettrica quali aerogeneratori eolici, parchi fotovoltaici, sottostazioni elettriche ecc. costituiscono elementi di criticità e vanno considerati detrattori: l'inserimento di ulteriori elementi analoghi, in linea di principio, deve, pertanto, essere evitato al fine di perseguire l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale "3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" come definito nella sezione C2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere (elaborato 5.3 del PPTR).

Gli indirizzi e le direttive definiti nella sezione C" della citata scheda d'ambito 3 stabiliscono, infatti, che i soggetti privati, nelle opere che comportano rilevante trasformazione territoriale, devono tendere a "salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di producibilità", nonché impedire le trasformazioni territoriali (tra cui ricadono anche gli impianti FER) "che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali".

Osservazione 2 Alternative progettuali

Si sostiene che "Nella stima delle ipotesi di progetto sono state considerate due alternative: la prima, consistente nell'ipotesi di non realizzazione del progetto, la cosiddetta "Alternativa Zero", e la seconda consistente nella realizzazione dell'impianto stesso ("Alternativa 1")."

Va ribadito che la documentazione non contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative del progetto da prendere in esame, in ragione dell'ubicazione, dimensioni e portata, ma una mera descrizione dell'alternativa zero con considerazioni generiche sull'ipotesi di astenersi da ogni realizzazione. La scelta progettuale proposta fornisce inoltre indicazioni non adeguatamente puntuali quanto all'indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato.

Vista l'entità del progetto e le peculiarità ambientali del territorio coinvolto con aree di elevata valenza ambientale e paesaggistica in cui l'impianto ***nella sua globalità*** ricadrebbe, sarebbe stato fondamentale fornire una valutazione delle possibili ragionevoli alternative per il progetto nella sua globalità, dai tracciati degli elettrodotti all'ubicazione stessa degli aerogeneratori. È noto che ciascuna delle ragionevoli alternative deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, ecc, sia in fase di cantiere, sia di esercizio, sia in fase di dismissione. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.

Osservazione 3 "impatto acustico"

3.1 Si sostiene nelle Osservazioni che *"la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico fornisce una dettagliata disamina inerente l'individuazione e la descrizione dello stato di fatto dei potenziali ricettori acustici presenti entro il buffer di 1 km dagli aerogeneratori di progetto"*

In merito va ribadito che la valutazione di impatto acustico allega il censimento degli edifici individuati nel territorio. Tuttavia non è chiaramente comprensibile la localizzazione degli stessi sul territorio visto che le cartografie allegate non sono in scala utile per poter localizzare efficacemente i ricettori rispetto alle attività di cantiere e agli aerogeneratori.

3.2 Si sostiene ancora che *"il superamento dei Limiti di accettabilità diurno di 70 dB(A) per i n° 2 (due) ricettori R-NS064 e R-NS074, e notturno di 60 dB(A) per i n° 6 (sei) ricettori R-NS064, R-NS074, R-NS094, R-NS097, R-NS097, e R-NS118, dipende esclusivamente dal peso dei contributi dei Livelli di rumore Residuo dovuti alla sorgente di rumore lineare della Strada Statale 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico" / SS 17".*

Va sul punto precisato come al fine di caratterizzare il rumore di origine stradale non siano sufficienti le rilevazioni effettuate, con la conseguenza che il clima acustico dell'area non appare sufficiente chiaro e ben caratterizzato.

In conclusione su tali aspetti si deve confermare che le informazioni riportate ai fini della valutazione previsionale di impatto acustico non argomentano sufficientemente la conoscenza del contesto in cui l'impianto si inserisce, anche in relazione alla presenza di altri impianti presenti sul territorio. Inoltre i limiti acustici presi a riferimento di cui al DPCM 1 marzo 1991 in regime di assenza di classificazione comunale (limiti di accettabilità della zona "tutto il territorio nazionale") non sono cautelativi in previsione dell'adozione della futura classificazione acustica da parte del Comune che verosimilmente attribuirà al territorio interessato una classe con limiti acustici più bassi, con conseguente potenzialità di dover prevedere opere di mitigazione conseguenti.

Osservazione 4 "Terre e rocce da scavo"

Si sostiene che *"l'assenza di contaminazione sarà verificata, prima dell'inizio dei lavori di costruzione del parco eolico, ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. n.120/2017, poiché è stato redatto il "Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo", aggiungendosi poi "si prevede di eseguire il piano di campionamento post autorizzazione"*

Nelle osservazioni del Proponente vengono ribadite unicamente le modalità di esecuzione del piano di campionamento con il numero di campioni sia per le aree puntuali che per quelle lineari e le profondità di prelievo dei campioni.

Restano inevasi gli aspetti che riguardano i punti a,b,c,d,e di cui al parere n°63 del 15 febbraio 2021; ovvero che il piano preliminare difetti di:

- a) formulazione dei volumi e quantità delle terre e rocce da scavo che prenda in considerazione anche i volumi e la quantità provenienti dalla realizzazione delle perforazioni orizzontali controllate e quelli di origine antropica derivanti dagli scavi che insistono sulla sede stradale esistente;
- b) indicazione dei volumi dei materiali da trattare come rifiuti, con relativo codice CER con indicazioni delle destinazioni impiantistiche;
- c) descrizione dettagliata delle modalità di trivellazione orizzontale in roccia e delle modalità di smaltimento degli scarti di perforazione durante la trivellazione;
- d) definizione del numero complessivi dei punti di indagine ed eventuale variazione del numero di campioni in base alle profondità degli scavi e in base alla variazione della litologia;
- e) indicazione degli analitici da integrare rispetto al set analitico minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 in relazione attività antropiche pregresse o attività limitrofe impattanti di cui tener conto.

Da segnalare inoltre che nelle conclusioni del Piano Preliminare viene indicata l'applicazione delle "migliori operazioni di normale pratica industriale finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche prestazionali e tecniche dei materiali da scavo per il loro utilizzo". Tale procedura non è applicabile alle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'Art. 24 del DPR n° 120 del 2017, ma solo alle terre e rocce da scavo considerati quali sottoprodotto ai sensi dell'art. 4 dello stesso DPR.

Osservazione 5 "Impatti ambientali rilevanti"

Si sostiene che *"Nel SIA sono sviluppati e argomentati tutti i temi ambientali secondo quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;"*

Sul punto va evidenziato che ai fini della valutazione degli impatti, seppure risultino riportate le componenti ambientali, la descrizione di ognuna di essa è molto sommaria, generica, poco chiara, non sufficientemente argomentata da dettagli precisi del progetto nella sua globalità. Inoltre le basi utilizzate per la valutazione della significatività o dell'importanza degli impatti sono di natura meramente bibliografica.

Osservazione 6.1 "relativa alla forma e ai contenuti del SIA"

Si sostiene che *"in merito alla forma e ai contenuti del SIA, l'elaborato "4.2.10A SIA" è stato redatto secondo i contenuti minimi del punto 4.2.10 "Studio di fattibilità ambientale" dell'Allegato A "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" alla determinazione del dirigente servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1 "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica" (pubblicata su B.U.R.P. n. 11 del 20 gennaio 2011) a corredo del*

progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica "VOLTURINO"; ai sensi del suddetto punto 4.2.10, lo "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" del progetto definitivo è stato redatto secondo quanto esplicitato all'art. 29 del D.P.R. n. 554/1999; laddove, a partire dal 9 giugno 2011 il riferimento legislativo è divenuto l'art. 28 del D.P.R. 207/2010."

Va rilevato come non si operata alcuna ricostruzione dell'attuale quadro, anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 22 comma, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06, che prevede quanto segue: *"Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente: a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia."* La molteplicità degli impianti presenti consentiva la visione degli SIA presentati nelle relative procedure, ed anche l'analisi delle verifiche di ottemperanza condotte sulla scorta dei piani di monitoraggio e dei relativi esiti, pubblicati sul portale del MATTM dedicato alle valutazioni ambientali. Né tali carenze sono state neppure mitigate dalla previsione di monitoraggi ante-operam.

Osservazione 6.2 "relativa alla presunta mancanza di valutazioni e analisi approfondite rispetto alla trattazione dei possibili impatti negativi ambientali"

Si ribadisce che il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è stato adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all'autorizzazione.

Osservazione 6.3 "impatti cumulativi e misure di compensazione"

Si sostiene che:

"l'analisi degli impatti cumulativi sarà compiutamente trattata con la Relazione Paesaggistica oggetto di apposita integrazione documentale richiesta dal competente MIbact;

"le misure di compensazione e mitigazione rispetto ai possibili impatti negativi ambientali sono compiutamente analizzate ai cap. nn. 4.6.3 e 4.6.4 del SIA"

Sotto il primo profilo va ribadito che non vengono valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica,

impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).

Peraltro da una verifica d'ufficio sul portale pubblico Atlaimpianti del GSE https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html è stato invece possibile verificare che nell'area insistono altri impianti eolici di cui lo SIA omette ogni menzione, con conseguente grave lacunosità della descrizione dello stato dei luoghi, e con pari lacunosità dell'analisi degli impatti, in violazione dell'art. 22 comma 3, lett. a) e b) del d. lgs. 152/06 e s.m. e i.

Sotto il secondo profilo va confermato che risultano pressoché inesistenti e non adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio.

Osservazione 6.4 "in merito ad ulteriori obiezioni mosse"

Si sostiene che *"non si concorda nel merito alle ulteriori obiezioni mosse, in ultimo, dalla Commissione tecnica (mancanza di implementazioni del SIA con eventuali dati rinvenuti da medesimi studi condotti da terzi relativi a procedure di altri proponenti localizzate nella medesima area di progetto e/o esecuzione di piani di monitoraggio ante operam, firma degli elaborati da parte di altri professionisti con competenze specialistiche del settore faunistico e forestale, linguaggio eccessivamente tecnicistico nella elaborazione della "Sintesi non Tecnica")"*

Va evidenziato che lo SIA è firmato solo da due ingegneri, mancando le firme o, almeno, le indicazioni delle competenze specialistiche di settore (es. faunista, forestale, ecc.) in contrasto con le prescrizioni dell'art. 2, comma 5, lett. c), ai sensi del quale il proponente *"cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali"*. Detta circostanza appare verosimilmente aver influito sull'assenza, all'interno dello SIA, di un'adeguata descrizione dei valori naturalistici e della biodiversità del sito, come pure sulla mancata predisposizione di uno studio di incidenza ambientale.

Osservazioni 7 "controdeduzioni alle Osservazioni del Pubblico"

7.1 osservazioni presentate dal Comune di Volturino

Lo stesso proponente ammette che è tuttora pendente il ricorso proposto dalla società in data 03/06/2019 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2019, recante *"adeguamento del piano regolatore generale vigente del comune di Volturino al piano paesaggistico territoriale regionale (pptr) – adozione"* ed

elaborati approvati con la medesima delibera. Pertanto, allo stato, non sussistono elementi valutativi diversi rispetto a quelli presenti al momento della emanazione del parere

7.2 osservazioni presentate da EDP Renewable Italia Holding s.r.l.,

Anche con riferimento alle osservazioni presentate da EDP Renewable Italia Holding s.r.l., lo stesso proponente ricorda di non essere stata in grado di redigere le proprie controdeduzioni per carenza di informazioni, avendo formulato istanza di Accesso agli atti, ai sensi di legge, presso il Ministero della Transizione Ecologica in data 30/04/2021 prot. 0000602-21-51-6 in relazione alla quale è ancora in attesa di riscontro. Pertanto, allo stato, non sussistono elementi valutativi diversi rispetto a quelli presenti al momento della emanazione del parere

Conclusivamente va ritenuto che, alla luce di quanto analiticamente sopra esposto, le motivazioni addotte a sostegno del parere negativo n. 63, oggetto delle Osservazioni del proponente al preavviso di rigetto, siano inidonee a determinare, alla luce del contraddittorio instaurato a mezzo del preavviso di rigetto, una diversa valutazione del materiale istruttorio ed una diversa espressione, in senso positivo, di questa Commissione, come specificamente indicato nella parte motiva del presente parere.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Non sussistono le condizioni per sottoporre a nuova valutazione il materiale prodotto nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un "progetto di un impianto eolico "Parco Eolico Volturino" costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Volturino (FG), nelle località di Selva Piana e Parco Giovenco.", instaurato dalla società RWE Renewables Italia S.r.l., ex Innogy Italia S.p.a. ID, 5161 oggetto di parere negativo della CTVIA n. 63 del 15.02.2021.

Il Presidente della Commissione

Cons Massimilino Atelli

ID VIP 5161 -2 -PT - Su Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 63 del 15.02.2021 della Commissione tecnica VIA-VAS e al conseguente "preavviso di rigetto" dell'istanza di VIA per la realizzazione del "Parco Eolico Volturino"